



# CASA DEI FANCIULLI “RENDA - FERRARI”

OPERA PIA ISCRITTA AL N.1744 DELL’ALBO  
REGIONALE DEGLI ENTI ASSISTENZIALI

PARTITA IVA e CODICE FISCALE 81000690818

## Regolamento per la disciplina dell’affidamento degli incarichi legali e per la gestione del relativo albo

Adottato dal Commissario Straordinario nella seduta del 15 Settembre 2011 con delibera n.64

### Art. 1 – Disciplina della materia e ammissibilità incarichi

1. A seguito dell’ inquadramento nella categoria 21 “servizi legali”, contemplata nell’allegato II B del D. Lgs n.163/2006, degli incarichi legali, con il presente regolamento si intendono stabilire le modalità e le procedure per il conferimento degli incarichi agli Avvocati, ogni qualvolta l’IPAB Casa dei Fanciulli “Renda Ferrari” di Partanna (TP) è costretta a ricorrervi per resistere o promuovere liti per la tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi in materia civile, penale, amministrativa, tributaria, etc.
2. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia, nella qualità di rappresentante legale pro-tempore, spetta il rilascio della procura speciale per introdurre o resistere ad un’azione giudiziaria, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello.
3. La nomina del difensore spetta, in via ordinaria al Consiglio di Amministrazione che vi provvede con propria delibera, indicando il valore della causa. Nei casi urgenti può provvedere il Presidente del Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione che dovrà essere ratificata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva.
4. La procedura da seguire è diversa a seconda se l’Opera Pia sia attore o convenuto:
  - A) Attore  
Qualora vi siano motivi o ragioni da far valere in sede giudiziaria, il Responsabile del Servizio interessato predispone apposita relazione nella quale evidenzia l’opportunità e/o necessità di adire le vie legali. La relazione viene trasmessa al Consiglio di Amministrazione per l’eventuale predisposizione della proposta di deliberazione.
  - B) Convenuto  
Qualsiasi atto di natura legale che sia protocollato e/o notificato all’IPAB deve essere trasmesso al Consiglio di Amministrazione che – previa acquisizione di relazione da parte del Responsabile del Servizio competente per materia – predispone la proposta di deliberazione.
5. Sono vietate liti temerarie le quali rappresentano solo fonte di danni per l’Opera Pia.
6. L’IPAB Casa dei Fanciulli “Renda Ferrari”, per la sua difesa, deve rivolgersi a professionisti di dimostrata competenza ed esperienza professionale nelle materie che interessano.

### Art. 2 – Albo degli avvocati esterni – Procedura e documenti per l’iscrizione

1. Per l’affidamento degli incarichi professionali legali è istituito un apposito Albo aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l’attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, iscritti nell’Albo Professionale degli Avvocati.

2. L'iscrizione ha luogo su domanda, redatta su carta non legale, sottoscritta dal professionista interessato o dal rappresentante dello studio associato, indirizzata all'IPAB Casa dei Fanciulli "Renda Ferrari" con sede in Partanna (TP), C.A.P.91028, Via Libertà n.28 e deve contenere:

- a) cognome, nome e dati anagrafici;
- b) indirizzo dello studio, recapito telefonico, fax, e-mail e P.E.C.;
- c) codice fiscale e partita IVA;
- d) estremi dell'iscrizione all'Albo dell'Ordine di appartenenza e decorrenza;
- e) specificazione dell'attività prevalente ed eventuali altre specializzazioni;
- f) assicurazione professionale;
- g) dichiarazione di non patrocinare cause attualmente pendenti contro l' IPAB;
- h) dichiarazione di aver preso visione ed accettare le condizioni economiche previste dal successivo art. 10.

Alla domanda deve essere comunque unita la seguente documentazione:

1) autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. n.445/2000, di iscrizione all'Albo Professionale e che non sussistono nei propri confronti cause ostative a norma di legge a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

2) *curriculum* di studio, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con i relativi risultati.

3. L'iscrizione nell'Albo, o il suo motivato diniego, è disposta dal Consiglio di Amministrazione, le cui decisioni vengono tempestivamente comunicate ai legali interessati, e avviene nell'ordine di presentazione delle domande. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni tempo aggiornamento dei loro *curriculum*.

4. La formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo sono curati dal Servizio di Segreteria.

### **Art. 3 – Requisiti per l'iscrizione nell'Albo**

1. Possono essere iscritti gli Avvocati, singoli o associati, iscritti all'Albo Professionale da almeno 5 (cinque) anni. Non possono essere iscritti professionisti che non si trovino nelle condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge.

### **Art. 4 – Tenuta dell'Albo**

1. L'Albo dei Legali dell' IPAB è costituito da un apposito registro nel quale i nominativi dei professionisti sono elencati in ordine alfabetico ed inseriti in sottoelenchi distinti, a secondo dell'attività che gli istanti abbiano dichiarato prevalente e/o a secondo della specializzazione.

### **Art. 5 – Cancellazione dall'Albo**

1. I professionisti inseriti nell'Albo dell'Opera Pia possono essere cancellati qualora:

- a) inoltrino specifica richiesta di cancellazione all' IPAB;
- b) abbiano tenuto comportamenti inequivocabilmente non diligenti nell'espletamento di incarichi ricevuti e, fatta salva ogni altra conseguenza di legge, nel caso in cui abbiano arrecato danni alla Casa dei Fanciulli "Renda Ferrari";
- c) si costituiscano in giudizio contro l' IPAB;
- d) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- e) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- f) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- g) siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

### **Art. 6 – Criteri per l'affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Albo**

1. La competenza ordinaria per affidare incarichi legali è del Consiglio di Amministrazione (fatte salve le ipotesi di urgenza di cui al precedente art. 1 comma 3), mentre il rilascio della procura speciale a stare in giudizio è del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. Nella scelta del professionista da incaricare saranno utilizzati i seguenti criteri:
  - rotazione tra gli iscritti;
  - rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento;
  - foro di competenza ed esperienze risultanti dal *curriculum*;
  - casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti.
3. Facendo salva la verifica dei requisiti, potranno essere attribuiti al medesimo professionista gli incarichi relativi ai diversi gradi della medesima vertenza, al fine di assicurare la dovuta continuità nella rappresentanza dell' IPAB.
4. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico deve rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e di non accettare incarichi da terzi pubblici o privati contro l'Opera Pia per tutta la durata del rapporto professionale instaurato.
5. Non possono essere incaricati Professionisti che abbiano in corso incarichi contro l'Opera Pia per terzi, pubblici o privati, o che non abbiano assolto con puntualità e diligenza pregressi incarichi legali loro affidati.
6. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura o la complessità dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto; in tal caso l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.
7. Resta salva per l' IPAB, in relazione alla particolare natura o complessità del procedimento, la facoltà di nominare il Legale senza l'osservanza del criterio della rotazione e/o attingendo anche a professionisti non iscritti al predetto Albo.

#### **Art. 7 – Accettazione dell'incarico**

1. I legali incaricati, in calce al provvedimento di nomina, dovranno sottoscrivere per l'accettazione dell'incarico e delle norme del presente regolamento, di cui dovranno prendere visione.
2. Il legale incaricato ha l'obbligo:
  - a) di aggiornare costantemente l' IPAB sulle attività inerenti l'incarico allegando la relativa documentazione;
  - b) predisporre eventuale atto di transazione se consigliato dallo stesso legale incaricato perché ritenuto utile e vantaggioso per l' IPAB, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per lo stesso.

#### **Art. 8 – Registro degli incarichi**

Presso il Servizio di Segreteria è istituito un registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti, i corrispondenti oneri finanziari, nonché i risultati ottenuti in termini di vittorie o di soccombenza.

Il Servizio di Segreteria cura l'istruttoria delle domande, le forme di pubblicità di cui al successivo art. 9, la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco e del registro relativo.

#### **Art. 9 – Pubblicità**

1. Per l'iscrizione all'Albo, che può avvenire entro il mese di Febbraio di ogni anno, la Casa dei Fanciulli "Renda Ferrari" attua le più opportune forme di pubblicità, anche periodiche, quali avviso pubblico all'Albo e/o sul sito Internet dell' IPAB.
2. L'Albo dei Professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici.
3. Con il presente regolamento non è posta in essere alcuna procedura selettiva, concorsuale, paraconcorsuale di gara d'appalto o trattativa privata, in quanto non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito, essendo l'iscrizione all'albo professionale da almeno 5 anni elemento sufficiente per l'assunzione degli incarichi.

**Art. 10 – Compensi economici**

1. I compensi - a saldo degli acconti impegnati e/o erogati a titolo di anticipazione per il fondo spese e l'onorario – verranno liquidati, previa presentazione di regolare fattura, a conclusione del giudizio e determinati sulla base delle tariffe minime professionali forensi vigenti ridotte della metà. In caso di giudizio pienamente favorevole per l'IPAB la parcella sarà liquidata nella misura riconosciuta dall'autorità giudiziaria.

**Art. 11 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia ed al codice deontologico forense.

**Art. 12 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to Rag. Filippo Barbera

F.to Dott. Michele Guzzo